

Addizionali di compartecipazione IRPEF «deliberate» per gli sportivi dilettanti

Su compensi, premi e rimborsi nell'ambito di tale attività, l'aliquota è quella fissata dalla Regione e va applicata anche l'addizionale comunale

Con la risoluzione n. [106](#) emanata ieri, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle **aliquote** da applicare per le **addizionali di compartecipazione all'IRPEF** con riferimento ai compensi, premi e rimborsi riconosciuti nell'ambito dell'**attività sportiva dilettantistica**. Nello specifico, viene chiarito che l'aliquota di riferimento per l'addizionale regionale di compartecipazione all'IRPEF è quella **deliberata** dalla **Regione** nella quale il beneficiario dell'emolumento ha il domicilio fiscale; inoltre, deve essere applicata anche l'**addizionale comunale** di compartecipazione all'IRPEF, a nulla rilevando la mancata emanazione dei decreti interministeriali.

Nella fattispecie in esame, una società sportiva dilettantistica con scopo di lucro chiede chiarimenti in merito all'aliquota delle addizionali, comunali e regionali, di compartecipazione all'IRPEF alla luce dell'entrata in vigore dell'art. 28 del DL 201/2011, in base al quale è stata **augmentata** l'aliquota di base dell'addizionale regionale all'**1,23%** (in luogo del precedente 0,90%), senza però alcun riferimento all'aliquota dell'addizionale di compartecipazione all'IRPEF (cfr. "[Associazioni sportive dilettantistiche, sui compensi del 2011 incognita conguagli](#)" del 7 febbraio 2012).

Al fine di riepilogare i termini della questione sottoposta al vaglio delle Entrate, occorre ricordare che l'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR qualifica come **redditi diversi** le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

Tali emolumenti sono oggetto di un disciplina di favore ai sensi dell'art. 69, comma 2 del TUIR, in base al quale gli stessi **non concorrono** a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a **7.500 euro**; non

STUDIO ANDRETTA & PARTNERS
MAURO O. ANDRETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Contabilità & Bilancio
Finanza Aziendale & Agevolata
Controllo di Gestione
Consulenza Societaria e Contrattuale
Anatocismo
Società Sportive ed Enti non profit
Valutazione d'Azienda
Formazione Professionale
Internazionalizzazione delle imprese
Advisoring in operazioni di PPP

concorrono, inoltre, alla formazione del reddito i rimborsi spese documentati relativi al vitto, all'alloggio e ai viaggi e trasporti, per trasferte effettuate al di fuori del territorio del Comune.

L'art. 25, comma 1 della L. 133/99 stabilisce che, sulla parte imponibile dei redditi sopra citati, le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una **ritenuta** nella misura fissata per il primo scaglione di reddito (attualmente **23%**); tale ritenuta è operata a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a 20.658,28 euro e a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. La suddetta ritenuta deve essere **maggiorata** delle **addizionali di compartecipazione** all'IRPEF, vale a dire addizionale comunale e regionale di compartecipazione all'IRPEF.

Pertanto, per effetto del combinato disposto dell'art. 69, comma 2 del TUIR e dell'art. 25, comma 1 della L. 133/99, in relazione ai redditi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR è prevista:

- la **non imponibilità** dei compensi fino all'importo annuo di **7.500 euro**, sui quali non deve quindi essere operata alcuna ritenuta;
- per i compensi di importo annuo superiore a 7.500 euro e **fino a 28.158,28 euro**, l'applicazione di una **ritenuta a titolo d'imposta**, sulla base dell'aliquota IRPEF del primo scaglione aumentata delle addizionali di compartecipazione;
- per i compensi di importo annuo **eccedente** 28.158,28 euro, l'applicazione di una ritenuta nella stessa misura sopra indicata, ma **a titolo d'acconto**.

Addizionale comunale anche senza emanazione degli appositi decreti

Al riguardo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha osservato che il citato art. 25, comma 1 della L. 133/99 "opera un generico rinvio alle addizionali, la cui misura dovrebbe corrispondere a quella concretamente determinata dall'ente titolare del tributo e alle cui misure si deve far rinvio per l'applicazione del tributo regionale".

Ad avviso della risoluzione n. 106 in commento, le società e gli enti eroganti compensi relativi allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, in sede di effettuazione della ritenuta a titolo di addizionale regionale di compartecipazione, dovranno individuare l'**aliquota deliberata dalla Regione** nella quale il beneficiario dell'emolumento ha il domicilio fiscale.

Inoltre, contrariamente a quanto stabilito dall'istante, **non rileva** ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale la **mancata emanazione** dei decreti

STUDIO ANDRETTA & PARTNERS
MAURO O. ANDRETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Contabilità & Bilancio
Finanza Aziendale & Agevolata
Controllo di Gestione
Consulenza Societaria e Contrattuale
Anatocismo
Società Sportive ed Enti non profit
Valutazione d'Azienda
Formazione Professionale
Internazionalizzazione delle imprese
Advisoring in operazioni di PPP

interministeriali previsti dall'art. 1, comma 2 del DLgs. 360/98; ciò in quanto i comuni possono stabilire la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizione all'IRPEF.

Fonte Eutekne 12/12/12

Via F.lli Ceci 61 – Centro Direzionale – 06055 Marsciano (PG) Tel. 0758749798 Fax 0758744154
E-mail: m.andretta@pec.it – m.andretta17@gmail.com
P. Iva 01908550542 – Cod. Fisc. NDR MRN 62B17 A669L
Iscrizione Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia - n. 510A
Iscrizione Registro Revisori Contabili n. 99241